



Giunta Regionale della Campania
 Area Generale di Coordinamento
 Avvocatura
 Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

AREA 04 - SETTORE 02

RACCOMANDATA A MAND

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0894466 04/12/2012

Mittente : Giurisdizione esclusiva

Assegnatario : Sviluppo e promozione turismo

Classifica : 4.



R. 06/12/12

All'A.G.C. Turismo e Beni Culturali
 Settore Sviluppo e Promozione
 Turismo (13- 01)
 Cento Direzionale Is. C/5
 80143 Napoli

1250/2012

Giudizio innanzi al TAR Campania
 promosso dall'Avv. De Maria Bruno
 C/ R.C.

Esecuzione giudicato sentenza TAR Campania Sez.VIII n.1828/12

Si trasmette copia del ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1828 del 19/04/2012 dell' VIII Sezione del TAR Campania Napoli, notificato alla Regione Campania in data 22.11.2012, con preghiera di far tenere a questa Avvocatura, in uno a tutti i documenti in possesso di codesto Settore, dettagliata relazione attestante lo stato dell'esecuzione, per il successivo inoltro al TAR e/o per l'apprestamento dell'attività di difesa.

Nell'evidenziare che la presente richiesta riveste carattere di urgenza, ai sensi dell'art. 112 e ss. c.p.a., si rappresenta, che il mancato riscontro potrebbe esporre l'Amministrazione, in caso di condanna, a successivi ulteriori maggiori oneri legati anche alla nomina del commissario ad acta, con conseguenti profili di danno all'erario.

IL COORDINATORE DELL'AREA

- Avv. Maria d'Elia-

c.p./gc

CA
1250/2012

(v. CA
265/2011)

AVV. BRUNO DE MARIA
80122 Napoli - Piazza della Repubblica 2
Tel. 081.761.20.15 Fax 081.761.72.87
info@studiodenaria.info

COPIA
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 02
23 NOV 2012 1815
UFFICIO S.M. CAMLATO POSTA
RICEZIONI E GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 31

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA - NAPOLI
RICORSO AI SENSI DELL'ART. 112 DEL C.P.A.

dell' Avv. Bruno De Maria (cod. fisc. DMRBRN68C10F839X), che agisce in proprio e che dichiara di eleggere domicilio presso il suo studio in Napoli, Piazza della Repubblica n. 2, dove è possibile inoltrare ogni comunicazione anche a mezzo fax al n. 0817617287, ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo brunodemaria@pec.it;

CONTRO

La Regione Campania, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Napoli, Via S. Lucia 81;

per l'ottemperanza

della sentenza n. 1828, resa dalla VIII Sezione di codesto Ecc.mo TAR, notificata in forma esecutiva in data 7-16/5/12 alla Regione Campania e da questa non impugnata, nella parte in cui ha condannato la Regione medesima, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali, per il rito di cui all'art. 117 c.p.a., in favore dell'odierno ricorrente.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso pendente innanzi a codesto Ecc.mo TAR, VIII Sez., distinto con il NRG 689/12, la UILTUcS ed altri, con il patrocinio dell'odierno ricorrente, hanno proposto azione avverso il silenzio e l'inerzia serbati dalla Regione Campania nei confronti dell'istanza con la quale era stato chiesto all'Ente di dare applicazione alla l.r. Campania n. 11/86, indicendo gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica.
2. Con sentenza n. 1828 del 19/4/12, resa dalla VIII Sezione del TAR Campania, il ricorso avverso il silenzio è stato accolto ed è stato ordinato alla Regione Campania di provvedere agli adempimenti imposti dalla legge entro un termine non superiore a 90 giorni; ai sensi dell'art. 117 cpa, co. 6, inoltre, è stata fissata ad altra data l'udienza per la discussione della domanda risarcitoria.
2. Scaduto il termine assegnato alla Regione, e perdurandone l'inerzia, il ricorrente, su mandato delle parti dallo stesse rappresentate, ha dovuto formulare istanza a Codesto Ecc.mo TAR per la nomina di un commissario ad

25 NOV 2012
fonte: <http://burc.regione.campania.it>

acta; nomina poi disposta dalla VIII Sezione con ordinanza n. 3566, resa all'esito della discussione avvenuta nella Camera di Consiglio del 24/7/12.

3. In data 7-16/5/12 l'odierno ricorrente ha notificato in forma esecutiva la sentenza alla Regione Campania. Da allora, tuttavia, la Regione non ha provveduto ad ottemperare alla condanna di pagamento.

4. Dalla notifica del titolo esecutivo sono ad oggi trascorsi i termini fissati dall'art. 14 del D.L. 669/96 e, ciò nonostante, perdura l'inadempimento dell'Amministrazione agli obblighi di pagamento imposti dal Giudice con la citata sentenza.

5. Sussistono, pertanto i presupposti per la proposizione del giudizio di ottemperanza nei confronti della parte soccombente, relativamente a quella parte del giudicato che ha condannato l'A. soccombente al pagamento delle spese processuali (di recente cfr. TAR Campania, IV Sez., sentenze n. 5920 del 16/12/11 e n. 4047 del 27/7/11).

5. Come rilevato di recente anche dalla sentenza n. 4354 del 9/9/11 resa dalla II Sezione di codesto TAR, allorquando l'Amministrazione assuma - rispetto alla condanna alle spese statuita con una sentenza, pealtro passata in giudicato - un comportamento illegittimamente omissivo, il difensore distrattario della parte vittoriosa può promuovere direttamente giudizio di ottemperanza nei confronti della parte soccombente, azionando la sentenza nella parte in cui ha posto a carico di quest'ultima l'obbligo di pagamento delle spese di giudizio.

PQM

Voglia il TAR adito, in accoglimento del presente ricorso, accertata la violazione del giudicato e la mancata ottemperanza da parte della Regione Campania della sentenza n. 1828/12 cit.:

1. adottare le misure previste dall'art. 114 cpa, co.4, idonee a garantire, in un termine non superiore a trenta giorni, l'ottemperanza, da parte della Regione Campania in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., della individuata sentenza TAR Campania n. 1828/12 resa da codesto TAR, nella parte in cui condanna l'Amministrazione medesima al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, ivi quantificate in €1000,00, oltre spese (contributo unificato pari a €300,00), oltre oneri di legge (spese generali 12,5%, IVA 21% e C.P.A. 4%), e oltre gli interessi -da calcolarsi ai sensi del D.Lgs. n. 231/02- e i danni da


rivalutazione monetaria, entrambi computati dal di del dovuto e fino all'effettivo soddisfo;

2. nominare sin da subito un Commissario ad acta che provveda in sostituzione dell'Ente, nel caso in cui alla scadenza del termine assegnato perduri l'inadempimento al giudicato della Regione Campania;
3. fissare, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., co. 4 lett e), la somma di danaro dovuta dalla Regione Campania, in una misura comunque non inferiore a €100,00 per ogni eventuale ulteriore giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato;
4. condannare in ogni caso la Regione Campania, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., all'integrale rifusione delle spese, degli onorari e dei compensi tutti dovuti per il presente giudizio, nella misura di legge, così come quantificata con la nota spese giudiziale che si deposita agli atti.

Ai fini degli adempimenti connessi al pagamento del contributo unificato sugli atti giudiziari, si dichiara che il contributo dovuto è pari a €300,00.

Ai fini delle comunicazioni previste dal c.p.a., si dichiara inoltre che l'indirizzo di posta certificata è: brunodemaria@pec.it e che il numero di fax è: 081-7617287.

Napoli, 22/11/2012

Adv. Bruno De Maria


RELATA DI NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE

CRONOLOGICO N. 25/2012

Io sottoscritto Avv. Bruno De Maria, con studio in Napoli, Piazza della Repubblica n. 2 (cap 80122) - autorizzato, ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli adottata nella seduta del 12/10/2010 (n. 00418) -, ho notificato ai sensi dell'art. 7 della l. n. 53/94, previa iscrizione al n. 25/2012 del mio registro cronologico in corso, a mezzo spedizione in piego raccomandato in partenza oggi dall'Ufficio Postale di Napoli 35, una copia conforme all'originale del sopra esteso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale per la Campania (Napoli) a:

1. Regione Campania, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Via S. Lucia n. 81, 80134 Napoli; (racc. n. ~~764916304611~~);

Napoli, 22 Novembre 2012

avv. Bruno De Maria



Vidimazione Postale



NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI
 Ai sensi della legge 21/07/1994, n. 53
 Autorizzazione
 del Consiglio Ordine Avvocati di **NAPOLI**
 n. **412** del **12/10/2010**

AVV. BRUNO DE MARIA
 Piazza della Repubblica, 2
 80122 - Napoli
 Tel: 081.7612015 - Fax 081.7617287

N. **025** del Registro Cronologico
 Firma dell'Avvocato notificante
[Signature]



Postaraccomandata
 AR € 6,60
 LG4113934 - 80134
 Postitaliane
 22.11.2012 11:59
 078 - 80121 NAPOLI 05 (NA)

Avvertenze: Il presente plico deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso purché il consegnatario non sia manifestamente incapace di valutare i rischi e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza della persona addetta il plico dovrà essere consegnato al portiere dello stabile o a persona incaricata del rapporto continuativo e tenuto alla distribuzione della posta al destinatario.

REGIONE CAMPANIA - IN PERSONA
DEL SUO PRESIDENTE P. ...
VIA S. LUCIA N. 81
80134 NAPOLI

Gratich SPA - Calvizzano (NA) - 081.712.34.71